

REGOLAMENTO (CE) N. 650/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, sono stati instaurati contingenti quantitativi annui per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II di detto regolamento. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2000 attribuiti ma non utilizzati.
- (4) Non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 2000.
- (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 2001 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 2000 a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti

commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.

- (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire la continuità dell'attività commerciale degli importatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni delle correnti di scambio.
- (8) È opportuno dividere i quantitativi redistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2001.
- (9) Occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento usato per la ripartizione dei contingenti del 2001, rappresentato dall'anno 1998 o 1999, in quanto tale periodo continua a riflettere il normale andamento delle correnti commerciali per i prodotti di cui trattasi. Quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni dei prodotti originari della Cina oggetto dei contingenti anzidetti nel corso del 1998 o del 1999.
- (10) È opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto dell'assegnazione dei contingenti comunitari per il 2001. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.
- (11) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate e riservare l'accesso a tale parte agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 2000. Inoltre appare necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.